



interpretativa dal sistema disciplinante le vicende evolutive delle stesse società commerciali, anche alla luce delle norme interne di diritto internazionale privato;

considerato che, al riguardo, l'art. 25 della legge n. 218 del 1995, in materia di legge applicabile alle società, individua il criterio di collegamento nella legge del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società e questa legge richiama anche per la disciplina delle vicende evolutive interne della società (primo e secondo comma), mentre nell'ipotesi prevista dal terzo comma gli effetti del trasferimento della sede all'estero di società costituita in Italia sono determinati anche dalla legge dello Stato in cui è stabilita la nuova sede: sì che "esso ha efficacia, come continuità del soggetto giuridico, soltanto se, essendo stato posto in essere conformemente alle leggi degli Stati interessati, questi concordino sugli effetti da attribuire alla vicenda societaria" (così, in motivazione, Cass. S.U. 23 gennaio 2004, n. 1244, affermativa della giurisdizione del giudice italiano a conoscere di istanza di fallimento di società costituita in Italia che aveva trasferito la propria sede nel Granducato del Lussemburgo dopo che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, era conseguita, con adeguamento dello statuto alla legge lussemburghese, la costituzione ex novo di una società di capitali nello Stato di destinazione);

considerato che, con riferimento specifico alla cancellazione della società costituita in Italia dal registro delle imprese per effetto del trasferimento della relativa sede sociale in altro Stato, si evidenzia dunque che lo stesso può ritenersi legittimo (e quindi efficace), secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l'ordinamento italiano ammette (per le società per azioni: artt. 2369, quinto comma 2437, primo comma, lett. c), c.c., rispettivamente in tema di seconda convocazione di assemblea straordinaria e di diritto di recesso del socio; per le società a responsabilità limitata: art. 2473, primo comma, c.c., in tema di diritto di recesso del socio), la continuità (senza quindi alcun effetto dissolutivo ovvero estintivo dell'ente, come nel caso di cancellazione dal registro delle imprese successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione: art. 2495 c.c.) di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede;

considerato che, pertanto, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione assembleare di società di capitali costituita in Italia con la quale venga disposto il trasferimento della sede sociale nel territorio di altro Stato, in tanto può legittimamente procedersi alla cancellazione della stessa società dal registro delle imprese italiano ove tale deliberazione è iscritta, costituente atto destinato a dare efficacia anche per i terzi al disposto trasferimento, in quanto vi sia prova documentale dell'effettivo trasferimento della persona giuridica presso lo Stato indicato nella medesima delibera; potendosi altrimenti pervenire ad una vera e propria "sparizione" della società medesima, costituente frattura irreparabile della vicenda evolutiva che il sistema di iscrizione intende rendere pubblico ai terzi;



ritenuto che tale fenomeno di "sparizione" deve ritenersi verificatosi per la A S.r.l.;

ritenuto che, in particolare, dalla documentazione allegata alla nota del conservatore risulta che, con domanda trasmessa per via telematica in data 23 maggio 2008, il notaio dott. A richiedeva l'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione assunta dall'assemblea della società in data 29 aprile 2008 (rep. 325680; racc. 5851) concernente il trasferimento della sede legale da Roma allo Stato estero della Bulgaria e che, dunque, in data 30 giugno 2008, la società venne cancellata da tale registro;

considerato che, alla domanda di cancellazione è stato allegato un certificato rilasciato dalla Agenzia delle trascrizioni presso il Ministero della Giustizia bulgaro attestante l'iscrizione nel registro imprese commerciali di tale Stato di una società denominata S Kompani, con capitale versato di 3500 BGN, di cui il Sig. S risulta socio unico;

considerato, peraltro, che il capitale che si evince dal certificato sopra citato non corrisponde a quello, espresso in euro, della società cancellata dal Registro delle imprese (pari ad €. 10.000,00);

rilevato che, pertanto, indipendentemente da ogni considerazione circa la previsione nella legislazione vigente della Bulgaria della iscrizione di società estere aventi sede legale in tale stato, deve ritenersi che la società S Comany S.r.l. già iscritta nel registro delle imprese di Roma sia soggetto diverso, nonostante la coincidenza della denominazione, dalla S Kompani iscritta nel registro imprese commerciali di Burgas (Bulgaria), stante la diversità degli elementi costitutivi dei soci e del capitale sociale;

considerato, peraltro, che non sussiste neppure identità di soci, non risultando il Sig. S socio della S Company S.r.l.;

rilevato che, pertanto, non risultando dalla documentazione acquisita che la società indicata in epigrafe abbia effettivamente trasferito la propria sede in Bulgaria, indipendentemente dai motivi concretamente sottostanti alla delibera di trasferimento di sede, deve ritenersi, quanto alla funzione pubblicitaria che il registro delle imprese è chiamato ad assolvere nell'ordinamento italiano, che detto trasferimento di sede, non avendo ottenuto il riconoscimento da parte dell'ordinamento dello stato di destinazione, non può comportare la cancellazione della stessa società dal registro delle imprese dello stato di provenienza;

considerato che ciò costituisce, in definitiva, presupposto per ordinare la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società in questione;

considerato che, sulla base della documentazione prodotta dall'ufficio, occorre anche procedere all'iscrizione d'ufficio del socio unico Z Enrineering S.r.l. della S Company a decorrere dal 23 maggio 2008;

**p.q.m.**



visti gli artt. 2191 c.c., ordina la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione, eseguita in data 30 giugno 2009, di avvenuta cessazione della S Company S.r.l. (R.E.A. n. ), conseguente alla cancellazione della stessa società dovuta al trasferimento all'estero della relativa sede sociale;  
visto l'art. 2190 c.c., dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del socio unico Z Enrineering S.r.l. della S Company S.r.l. a decorrere dal 23 maggio 2008.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 10 febbraio 2015

**Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)**

IL CASO.it

